

SCRITTURA PRIVATA

RESTAURO MANUTENTIVO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO

CENTRALE DI CASCINE NUOVE NELLA TENUTA SAN ROSSORE

1) ENTE-PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE

MASSACIUCCOLI - C.F. 93000640503

2) DITTA: COLOMBANI COSTRUZIONI SRL - C.F. e P.IVA

01722080502

IMPORTO: € 784.114,82 oltre I.V.A. al 10 %

Codice CIG 839041557E - Codice CUP B53G18000090002

L'anno **2020** con la presente scrittura privata a
valersi ai sensi di legge **TRA**

- **l'Ing. Riccardo Gaddi**, nato a Pisa, il 22/12/1958,
domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in
località Cascine Vecchie nella Tenuta San Rossore
(PI), in qualità di **Direttore dell'Ente Parco**

regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il
quale interviene esclusivamente in nome, per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta,
C.F. 93000640503 e P. IVA 00986640506;

- **il Sig. Giovanni Malasoma** nato a Pisa il 09/02/1959,
residente in **Pisa (PI) via Santa Maria 115**, in qualità
di **Legale Rappresentante** dell'impresa **COLOMBANI**

COSTRUZIONI srl con sede in **56121 Pisa (PI) via A. E.
Breccia 8**, codice fiscale e partita IVA **01722080502**,
che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

di seguito nel presente atto denominato semplicemente
«appaltatore»;

PREMESSO

- che con Determinazione del Direttore n.457 del
31/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori in oggetto, come validato con atto del
31/07/2020, per un importo lavori di € 732.934,63,
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari a € 231.188,94, per un totale di € 964.123,57,
che indica altresì la fonte di finanziamento;

- che con il medesimo provvedimento è stata adottata
la determinazione a contrattare per l'appalto dei
lavori di cui al punto precedente, mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori
economici, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera
b) del Decreto Legge "Semplificazione" del 16 luglio
2020 n.76 che deroga all'articolo 36 comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e
ss.mm.ii., con il criterio del prezzo più basso e sono
stati approvati i relativi documenti di gara;

- che la procedura d'appalto è stata gestita in
modalità telematica sulla piattaforma START, messa a
disposizione dalla Regione Toscana, sulla quale è
stata pubblicata in data 07/09/2020 e dalla quale sono
state invitate n. 16 imprese a formulare offerta;

- che al termine del procedimento di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 e di quelli speciali previsti nella lettera d'invito, con Determinazione del Direttore n.582 del 28/10/2020 i lavori sono stati aggiudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del 24,560% pari ad un importo lavori di euro 552.925,88 oltre euro 231.188,94 per oneri per la sicurezza, il tutto al netto di Iva di legge;

- che si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art.76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data 30/10/2020;

- che è possibile procedere alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.lgs. 50/2016 nel caso di procedura negoziata, mediante scambio del presente atto a mezzo PEC ;

- che si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011 ("Codice delle leggi antimafia") mediante consultazione della Banca dati Nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) dalla quale è pervenuta la comunicazione antimafia prot. PR_PIUTG_Ingresso_0039989_20200925 del 25/09/2020;

- che l'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e della Cassa Edile, come risulta dal Documento Unico di regolarità contributiva (Durc online) prot. n. INAIL_24246658 del 16/10/2020, conservato agli atti del competente ufficio;

- che le parti con la sottoscrizione del presente contratto danno atto del permanere delle condizioni che consentono la cantierabilità del progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. L'Ente affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, a tutti gli elaborati progettuali approvati e all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara e conservata negli archivi informatici della piattaforma START, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito «Codice

dei contratti»), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti tuttora vigenti (nel seguito «Regolamento generale») e del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 (nel seguito "Decreto semplificazione") che in parte deroga al Codice dei contratti per le procedure indette entro il 31 luglio 2021.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 il Codice identificativo della gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) relativi al presente appalto sono quelli sopra indicati.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta a **euro 784.114,82** (diconsi euro

settecentottantaquattromilacentoquattordici/82), di cui:

- a) **euro 543.474,86** per lavori veri e propri,
- b) **euro 9.451,02** per incremento delle spese generali sui lavori per misure antiCovid-19,
- c) **euro 211.969,74** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza da PSC,
- d) **euro 19.219,20** per misure antiCovid-19 da PSC.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "**a misura**" nella parte relativa ai lavori di cui alle lettere a) e b) precedenti, ai sensi dell'art. 3 lettera eeeee) del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del Regolamento Generale, alla cui contabilizzazione si procederà come richiamato al successivo art. 9 c. 2.

4. Il contratto è stipulato "**a corpo**" nella parte relativa agli oneri da PSC di cui alle lettere c) e d) precedenti, ai sensi dell'art. 3 lettera ddddd) del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, alla cui contabilizzazione si procederà come richiamato al successivo art. 9 c. 6.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, e dei documenti indicati all'art.1 comma 1, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi

contraria eccezione.

2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede dell'Ente.

2. L' appaltatore dichiara altresì che tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto potranno validamente esser fatte alla P.E.C. colombanicostruzioni@ticertifica.it .

3. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

4. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore all'Ente la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei

lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula e comunque dopo l'efficacia del contratto ai sensi dell'art.32 comma 13 del Codice dei contratti salvo che, in casi di urgenza, nelle forme anticipate con i modi e le condizioni previste dal comma 8 del medesimo art.32.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 390 (trecentonovanta)** dalla stipula del presente atto in base all'art. 2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo **0,50 (zero virgola cinquanta) per mille** dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie

fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per l'Ente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

3. Come previsto all'articolo 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori

1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, così come previsto all'art. 107 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

Il verbale è inoltrato al RUP entro cinque giorni

dalla data della sua redazione.

2. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario.

3. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

4. In ogni caso di sospensione o proroga e per il riconoscimento di eventuali indennità si procederà secondo quanto stabilito dall'art. 107 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno

in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 27.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori **a misura** è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato Speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilità di lavori eventualmente fissati a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione

in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato Speciale d'Appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati

con gli stessi criteri stabiliti per i lavori **a corpo**, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dall'Ente e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo

I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto. Non è prevista nei documenti di gara alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Modifiche preventivate ai lavori ed eventuali lavorazioni aggiuntive

Ai sensi degli artt.1.5.1, 1.5.2 e 1.5.3 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Ente si riserva la facoltà, previa autorizzazione del RUP, di apportare delle modifiche, sia in aumento che in diminuzione, che sono state già preventivate negli elaborati progettuali, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti, e/o di dare esecuzione a lavorazioni aggiuntive che non comportino modifiche sostanziali al presente contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, secondo le specifiche ed entro le soglie di importo indicate nel

Capitolato medesimo.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Se l'Ente, per il tramite della direzione dei lavori previa autorizzazione del RUP, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di concordamento.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l'appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 19.01.2018 n.31, con le modalità richieste dall'Ente.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamento a saldo e Tracciabilità dei flussi finanziari.

1. Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del Codice dei Contratti è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di **anticipazione**, pari al 20 % (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogarsi alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal

Capitolato Speciale d'Appalto.

2. All'appaltatore verranno corrisposti i **pagamenti in acconto**, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% (art.30 comma 5 secondo periodo del Codice dei contratti) e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a **€. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00)**.

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art.30 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

4. Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

5. Il pagamento della **rata di saldo** e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione

di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

7. Per i pagamenti trovano applicazione le disposizioni di legge oltre che le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

8. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, ai fini della **tracciabilità dei flussi finanziari**, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.,:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilità, sui conti dedicati, anche in via non esclusiva, i cui estremi identificativi devono essere comunicati all'Ente entro 7giorni dall'attivazione;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP assegnati al presente intervento;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. L'Appaltatore si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. **Si dà atto che l'appaltatore ha presentato apposita dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti contenente altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e/o quietanzare le somme ricevute in conto e/o a saldo, depositata in atti presso l'Ente.**

L'appaltatore, in caso di cessazione o decadenza dall'incarico della persona per come sopra autorizzata, si impegna a darne tempestiva notifica alla Stazione Appaltante.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. Collaudo, gratuita manutenzione.

1. Per gli articoli riguardanti i controlli, nonché l'ultimazione dei lavori, la consegna delle opere, il collaudo/certificato di regolare esecuzione e l'anticipata consegna delle opere, si fa

espressamente rinvio a quanto stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione.

3. Resta nella facoltà dell'Ente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

1. L'Ente ha facoltà di risolvere il contratto mediante PEC con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'articolo 108 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

e) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

f) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore

senza giustificato motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

j) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'Ente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento

dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore e clausole di Risoluzione del Contratto.

1. L'Appaltatore è soggetto agli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dal Codice di Comportamento approvato consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dall'Ente. L'obbligo si estende a tutti i collaboratori dell'Appaltatore stesso. La violazione degli obblighi suddetti è causa di risoluzione del contratto.

2. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dei soggetti che abbiano

esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. L'Ente si riserva altresì di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Articolo 18. Modalità di soluzione delle controversie.

1. Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti dichiarano che esperiranno ogni utile tentativo al fine di addivenire ad un accordo bonario, così come previsto dall'art. 205 D.Lgs. 50/2016 e secondo le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Qualora non si procedesse all'accordo bonario, per la definizione delle controversie sarà competente

l'autorità giudiziaria del Foro di Pisa.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all' articolo 105, commi 7,8,9,14 del Codice dei contratti.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l'Ente effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 30 comma 5, 6 del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva riportato in premessa.

Articolo 20. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso l'Ente:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) non ha presentato eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e dell'art.44 del CSA, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento

di cui alla lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 21. Concessione temporanea unità abitativa per logistica di cantiere

1. In base alle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dell'appalto in oggetto e secondo le condizioni e prescrizioni impartite da parte del Coordinatore della sicurezza incaricato, l'Ente-Parco concede in uso alla Ditta appaltatrice

una unità abitativa ubicata al piano 1° vano scala C interno 3 del fabbricato centrale di Cascine Nuove (individuata al Catasto fabbricati del comune di Pisa al foglio 23 Particella 60 Subalterno 42, categoria A04 classe 3, consistenza 7 vani, superficie catastale 177mq) per ospitarvi la logistica di cantiere, ovvero ad uso esclusivo di spogliatoio, servizio igienico, mensa, pronto soccorso e riunioni per gli operai addetti alle lavorazioni. Nessun uso diverso da quelli precedentemente elencati è consentito, ed è espressamente vietato il pernottamento e la permanenza di persone all'interno dell'alloggio oltre l'orario lavorativo diurno o nei giorni festivi o di sospensione delle lavorazioni.

2. L'alloggio viene concesso in uso temporaneo per tutta la durata dei lavori prevista dal presente atto, fatto salvo eventuali sospensioni o proroghe regolarmente autorizzate da parte dell'Ente. La concessione cessa automaticamente alla dismissione del cantiere come attestata dal Verbale di ultimazione lavori.

3. L'alloggio viene concesso in uso nello stato in cui si trova, fornito di utenza idrica ed elettrica ma privo di utenza gas, e dovrà essere ordinato, pulito e rifunzionalizzato da parte dell'impresa

secondo quanto disposto alla voce X.SIC.03 del computo metrico dei costi della sicurezza allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Allo scadere della concessione l'alloggio dovrà essere riconsegnato pulito e ordinato, con l'obbligo per l'impresa di ripristinare a sue spese lo stato preesistente dei luoghi, a meno che le modifiche di rifunzionalizzazione apportate non siano ritenute migliorative a insindacabile giudizio dell'Ente, nel qual caso restano acquisite senza diritto da parte dell'appaltatore ad alcun rimborso.

4. Il canone totale di concessione che la ditta deve all'Ente è equivalente al costo totale che L'Ente dovrebbe corrispondere alla ditta per il noleggio di box prefabbricati di cantiere necessari ad assolvere alle medesime funzioni, decurtato delle spese di pulizia e rifunzionalizzazione dell'alloggio di cui alla predetta voce X.SIC.03, pertanto è dato per assolto senza scambio di valuta.

5. In tutti i casi di utilizzo dell'alloggio difforme dal consentito o di danneggiamento, anche parziale, e non prontamente ripristinato da parte della ditta, la concessione d'uso dell'alloggio si risolve automaticamente e alla ditta verrà applicata una penale corrispondente al costo totale del noleggio

di box prefabbricati necessari ad assolvere alle medesime funzioni a far data dalla risoluzione medesima e fino al termine dei lavori.

Articolo 22. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

Articolo 23. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione dell'Ente e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 comma 2 del Codice dei

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Al di fuori dei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 13 dell'articolo 105 del Codice dei contratti l'Ente non corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, in accordo con le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto.

6. Si dà atto che in sede di offerta l'appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare tutte le opere rientranti nella categoria di lavoro OG2 nei limiti del 40%.

Articolo 24. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa **numero 1717650 in data 24/11/2020 e relativa appendice del 02/12/2020 rilasciate dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di K & CO. -Grosseto per l'importo di euro 114.167,12, in ragione del ribasso offerto del 24,560 per cento, cifra ridotta del 50%**, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Codice dei

contratti in quanto la suddetta ditta ha presentato la documentazione attestante il possesso dei relativi requisiti.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19 gennaio 2018 n.31.

Articolo 25. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse,

sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, come da art.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto, con **polizza numero 1717021 in data 20/11/2020 dalla società Elba Assicurazioni S.p.A. agenzia di K & CO. -Grosseto,** come segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di **euro 784.114,82** ripartito secondo quanto previsto all'art.2.10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di **euro 500.000,00.**

6. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 19 gennaio 2018 n.31.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, non materialmente allegati, che vengono **sottoscritti con firma digitale**, contestualmente al contratto stesso:

- **il Capitolato Speciale d'Appalto,**

- **l'elenco prezzi unitari,**

- **il piano operativo di sicurezza,**

- **il piano di sicurezza e coordinamento,**

oltre all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara e alla documentazione completa di progetto, entrambi conservati negli archivi informatici del portale telematico START, alla polizza fidejussoria a garanzia della cauzione definitiva acquisita al **Prot. n. 13455 del 27/11/2020** con relativa appendice acquisita al **Prot. n. 13616 del 10/12/2020** e alla polizza Car ed RCT acquisita al **Prot. n. 13455 del 27/11/2020.**

Articolo 27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento Generale nelle parti definite come vigenti dalle disposizioni transitorie di coordinamento previste nell'art.216 del Codice ed il Decreto Semplificazione.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo

8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 ed in genere la disciplina del codice del processo amministrativo in caso di gravi violazioni.

Articolo 28. Spese contrattuali.

Tutte le spese del presente atto, diritti, registrazione, bolli e consequenziali, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa verso l'Ente.

Articolo 29. Trattamento dei dati personali.

L'Ente, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali", informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà l'Ente di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte ai seguenti articoli del presente Contratto:

5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori,

6. Penale per i ritardi, 13. Pagamenti in acconto e pagamento a saldo e Tracciabilità dei flussi finanziari, 16. Risoluzione del contratto, 17.

Ulteriori obblighi a carico dell'appaltatore e clausole di Risoluzione del Contratto, 21.

Concessione temporanea unità abitativa per logistica di cantiere, 23. Subappalto, 24. Garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, 25.

Obblighi assicurativi, 28. Spese contrattuali, 29.

Trattamento dei dati personali.

Il Rappresentante Ente-Parco: Ing. Riccardo Gaddi

(firmato digitalmente)

L'appaltatore: Sig. Giovanni Malasoma (firmato

digitalmente)

Questo atto, redatto con mezzi elettronici su 36

pagine a video, a conferma viene sottoscritto con

firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82

del 07/03/2005 Codice dell'amministrazione digitale

da:

Il Rappresentante Ente-Parco: Ing. Riccardo Gaddi

(firmato digitalmente)

L'appaltatore: Sig. Giovanni Malasoma (firmato

digitalmente)



**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

[Empty field for direct payment to concessionary]

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Vival Banca

AGENZIA/UFFICIO

[Empty field for agency/office]

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty field for reference number]

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: COLOMBANI COSTRUZIONI SRL
 NOME: [Empty]
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]
 PROV.: [Empty]
 CODICE FISCALE: 01722080502

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSÒRE
 NOME: [Empty]
 DATA DI NASCITA: [Empty]
 SESSO M o F: [Empty]
 COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE: [Empty]
 PROV.: [Empty]
 CODICE FISCALE: 93000640503

6. UFFICIO O ENTE: T, Z, Z
 7. COD. TERRITORIALE (*): [Empty]
 8. CONTENZIOSO: [Empty]
 9. CAUSALE: [Empty]
 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO: Anno [Empty] Numero [Empty]

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BILIO RESTAURO MANUTENTIVO DELLE COPERTURE DEL COMPLESSO CENTRALE DI CASCINE NUOVE NELLA TENUTA SAN ROSSORE (CIG 839041557E)	144, 0 0	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]
[Empty]	[Empty]	[Empty]	[Empty]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

144, 0 | 0

EURO (lettere)

CENTOQUARANTAQUATTRO /00

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno [Empty] mese [Empty] anno [Empty]	8003	1400

